

CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO

Tra

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, rappresentato dal Commissario ad acta per le attività ex Agensud, ing. Roberto IODICE, di seguito detto **Commissario**, da una parte;

e

il Consorzio/Organismo associativo,, con sede in, di seguito denominato **Soggetto beneficiario**, nella persona del suo legale rappresentante Sig., domiciliato per la carica presso la sede del suddetto Soggetto beneficiario, dall'altra parte;

PREMESSO

- che ai sensi dell'art.16 bis del D.L. 1 Luglio 2009, n. 78, convertito con la L. n. 102/2009, a valere sulle economie realizzate sui fondi assegnati al Commissario, gravano gli oneri per la prosecuzione delle attività di competenza, ed in particolare, in favore di "*organismi di valorizzazione e tutela di produzioni agricole di qualità per iniziative volte a favorire l'aggregazione dei produttori e ad accrescere la conoscenza delle peculiarità delle produzioni agricole mediterranee, e in particolare siciliane*", attraverso specifiche convenzioni ai sensi dell'art. 1-ter, comma 2, lett. c) della L. n. 231/2005;
- che con Decreto Commissariale n. 222 del 07.12.2010 sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione di contributi in favore di piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli di qualità, da assegnare ad organismi associativi di produttori ai sensi della citata norma 231/2005;
- che con Decreto Commissariale n. 72 del 14 aprile 2011 è stata disposta la pubblicazione ed attuazione del suddetto Decreto Commissariale n. 222 del 7 dicembre 2010;
- che la concessione del contributo non comporta pagamento in denaro ai singoli produttori che beneficiano dei servizi da parte dei Consorzi /Organismi associativi, eccetto per gli aiuti di cui all'art. 2, punto 1, b.3) del D.C. n. 222/2010 e nei limiti dell'importo massimo indicato dallo stesso articolo;
- che con nota del il (*soggetto beneficiario*), con sede in, ha trasmesso una richiesta di assegnazione di contributo, in conformità del suddetto Decreto Commissariale 222/2010, prevedente un fabbisogno di euro
- che l'iniziativa presentata dal Soggetto beneficiario è stata selezionata dall'apposita Commissione nominata per la valutazione delle proposte, e quindi ammessa a contributo;
- che il Soggetto beneficiario, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, ha presentato al Commissario il progetto particolareggiato, datato e firmato dal legale rappresentante, con l'indicazione delle finalità e dei risultati attesi, la descrizione delle iniziative previste, il piano finanziario di spesa complessivo e distinto per tipologia di azione, che è risultato conforme e coerente con il piano progettuale allegato alla domanda di accesso alle agevolazioni;
- che il progetto particolareggiato, per quanto concerne l'acquisizione di servizi ed in particolare ricerche di mercato, brevetti, studi, attività divulgative, è stato redatto dopo aver acquisito specifici preventivi, per le spese superiori a 5.000,00 euro, nella forma e con le modalità riportate in allegato;

- che detto progetto particolareggiato è corredato di perizia giurata di professionista abilitato attestante la congruità ed ammissibilità dei costi esposti, redatta sulla base delle previsioni del PSR e, per quanto possibile, facendo riferimento ai vigenti prezziari regionali, e/o sulla base di eventuale valutazione di soggetto specificamente qualificato per l'investimento previsto in progetto sul territorio nazionale e/o all'estero;
- che il Soggetto beneficiario ha presentato, nei modi previsti dalla vigente normativa, richiesta di certificazione antimafia alla competente Prefettura che provvederà direttamente all'inoltro del certificato stesso al Commissario;
- che il Soggetto beneficiario ha preso atto dell'obbligo della presentazione della documentazione attestante l'apporto di mezzi propri da parte dei soci per un ammontare corrispondente al 10% dell'importo del progetto non coperto da finanziamento pubblico, in uno dei modi specificati nell'**allegato 1**;
- che la stessa Commissione, nominata per la valutazione delle proposte, in data ha espresso parere favorevole sul suddetto progetto particolareggiato;

tutto ciò premesso, si conviene quanto di seguito articolato.

Art.1 **Premesse**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art.2 **Oggetto della convenzione**

1. Ai sensi dell'art. dell'art.1-ter, comma 2, lettera c), della legge 11 novembre 2005, n.231, di conversione del D.L. n. 182 del 9 settembre 2005, è assegnato al Soggetto beneficiario un contributo complessivo di euro..... , pari al 90% dell'importo del progetto (euro) inclusivo di spese di coordinamento ed organizzazione, per le attività ammesse del progetto presentato.
2. L'importo di progetto di cui al comma 1 è riassunto ed esplicitato nelle seguenti macro voci (in numero non inferiore a 4)

<i>Macro voce 1</i>	€.....
<i>Macro voce 2</i>	€.....
<i>Macro voce 3</i>	€.....
<i>Macro voce 4</i>	€.....
	€.....
	€.....
<i>Subtotale</i>	€.....
<i>Spese generali (8% su subtotale)</i>	€.....
TOTALE	€.....

3. Il contributo assegnato (90% del **TOTALE**) è di complessivi €.....

4. Fermo restando l'importo complessivo, eventuali variazioni in diminuzione o in aumento delle suddette voci, che superino il 10% dell'importo di progetto o il 50% della singola macro voce unitamente a qualsiasi previsione di spesa non contemplata nel progetto approvato, dovranno essere preventivamente approvate dal Commissario, sentita la Commissione di accertamento di cui all'art.3.
5. Le spese generali sono quelle connesse e rapportate alla realizzazione delle singole azioni previste e compensano l'utilizzo delle strutture del Consorzio e le spese consortili per la realizzazione del progetto. Dette spese generali saranno riconosciute, se coerenti col progetto, previa rendicontazione e dimostrazione dell'effettività della spesa, nella misura massima dell'8% delle spese rendicontate e giudicate ammissibili.
6. Avendo dichiarato il Soggetto beneficiario, di non essere soggetto di IVA, le spese sostenute e da rendicontare risultano al lordo dell'IVA stessa ed il 90% dell'importo da erogare quale contributo assentito verrà calcolato sull'intera spesa sostenuta (*se ricorre la fattispecie, altrimenti l'IVA sarà esclusa dal contributo ed a carico del beneficiario*).

Art.3

Termini per le attività

1. Le iniziative di cui all'art.2 dovranno concludersi entro 24 mesi dalla stipula della presente convenzione. Eventuale proroga potrà essere concessa, su richiesta del soggetto beneficiario, solo per giustificati motivi, entro i termini di scadenza ed una sola volta. Entro i tre mesi successivi alla scadenza dei termini dovrà essere trasmessa la documentazione finale di spesa. In mancanza di gravi e giustificati motivi, la mancata trasmissione della documentazione finale di spesa, corredata di tutta la documentazione pertinente e necessaria, darà luogo alla revoca totale del contributo, così come specificamente indicato al successivo art. 6, comma 1, lett. f.. Il controllo sulla rendicontazione di spesa avverrà da parte del Commissario attraverso la Commissione di accertamento preventivamente nominata e si concluderà con l'emissione di un provvedimento nell'ambito dei quali il contributo a consuntivo riconoscibile sarà commisurato al 90% delle spese rendicontate ritenute ammissibili.

Art.4

Modalità di erogazione

1. All'erogazione dell'importo di euro si provvederà con le modalità indicate ai successivi commi del presente articolo, mediante ordinativo di pagamento (a valere sul Capitolo 7611 dello stato di previsione del Bilancio dello Stato per l'anno 2011), su conto corrente dedicato, intestato al Soggetto beneficiario che si obbliga a indicarne tempestivamente gli estremi, rimanendo esclusa ogni responsabilità del Commissario per ritardi nella comunicazione.
2. L'importo dell'agevolazione concessa è reso disponibile in due quote che saranno erogate dal Commissario subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte del programma di investimenti. L'erogazione della stessa quota potrà altresì avvenire a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione rilasciata da Istituto bancario o assicurativo ovvero dagli intermediari finanziari di cui al D.Lgs 385/1993.
La suddetta fidejussione dovrà essere incondizionata, escutibile a prima richiesta a favore del Commissario, rilasciata in stretta conformità allo schema **allegato 2**, e sottoscritta con firma autenticata completa di attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore. Ciò a pena di non accoglimento della fidejussione stessa.

La prima quota sarà pari al 50% dell'agevolazione complessiva e potrà essere richiesta in uno con la presentazione della fidejussione di cui sopra o, in alternativa, dopo aver dimostrato, previo espletamento del controllo sulla rendicontazione di cui al precedente Art. 3, di aver sostenuto spese pertinenti per un importo pari o superiore al 50% del programma di investimento agevolato, attraverso la trasmissione di titoli di spesa fiscalmente regolari e pagati a saldo.

3. L'importo della fidejussione deve essere pari alla somma da erogare incrementata del 10% e di durata adeguata, giusto quanto previsto nello stesso schema di polizza. In particolare la polizza potrà essere svincolata alla data in cui il Commissario certifichi, la compiuta realizzazione dello stato d'avanzamento corrispondente all'importo della detta prima quota erogata.
4. La seconda quota potrà essere erogata a seguito di presentazione della suddetta specifica fidejussione (con le medesime modalità indicate al precedente comma 3) solo dopo aver dimostrato di aver sostenuto spese pertinenti per un importo pari o superiore al 50% del programma di investimento agevolato, attraverso la trasmissione di titoli di spesa fiscalmente regolari e pagati a saldo e ad avvenuto controllo sulla rendicontazione, come previsto al precedente Art. 3. Tale seconda quota sarà erogata al netto del 5% dell'importo complessivo dell'agevolazione, da conguagliare successivamente al provvedimento di concessione definitivo, che sarà emesso dal Commissario sulla base delle risultanze dell'accertamento finale di spesa da parte della Commissione di cui all'Art. 3.
In alternativa, la seconda quota potrà essere erogata successivamente al completamento del progetto, previa trasmissione della documentazione finale di spesa regolarmente pagata a saldo e dopo aver effettuato il controllo di cui al precedente Art. 3 sulla predetta documentazione finale.
5. Qualsiasi erogazione, sia a seguito di avanzamento lavori che a titolo di anticipazione, è subordinata all'avvenuta dimostrazione, da parte del Soggetto beneficiario, del corretto apporto dei mezzi propri, giusto quanto previsto all'**allegato 1**.
6. Nel caso di Consorzi di produttori in via di riconoscimento (Art. 2, punto 2/a.1) ovvero nel caso di Organismi associativi di produttori, di prodotti in via di riconoscimento in sede europea (Art. 2, punto 2/a.2), potrà procedersi alle erogazioni dei contributi esclusivamente previa presentazione di corrispondenti fidejussioni, giusto quanto precedentemente specificato, che potranno eventualmente essere liberate ove, entro i termini di durata della Convenzione, intervenga il previsto riconoscimento.

Articolo 5 ***Criteria di ammissibilità***

1. Le attività e le spese sono ammissibili nei limiti indicati specificamente agli artt. 2 e 3 del D.C. n. 222/2010 e comunque nei limiti indicati dal PSR.
2. Ai fini dell'ammissibilità il soggetto beneficiario dovrà obbligatoriamente effettuare i pagamenti connessi con la realizzazione del programma agevolato esclusivamente a mezzo di bonifici bancari, emessi appoggiandosi su un apposito conto corrente bancario dedicato a tutte e solo le operazioni connesse con la realizzazione del programma agevolato. Qualsiasi altra forma e modalità di pagamento determinerà l'inammissibilità della corrispondente spesa.
3. La documentazione di spesa consisterà negli originali o nella copia autentica delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari e la prova dell'effettività dei relativi pagamenti sarà costituita dagli estratti conto del predetto conto corrente bancario dedicato.

4. Alla documentazione di spesa deve essere allegata una specifica dichiarazione in forma di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000, da parte del legale rappresentante del Soggetto beneficiario, attestante che la documentazione prodotta è regolare e si riferisce esclusivamente a spese sostenute per la realizzazione del programma agevolato, che sulle forniture, pagate a saldo, non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già indicati e che non sussistono le motivazioni di revoca di cui al successivo art. 6.
5. Non sono altresì ammissibili spese relative ad imposte e tasse, fatta eccezione per eventuali oneri doganali relativi a beni ammissibili, in quanto costi accessori dei beni stessi.
6. Le attività e le spese di cui al comma 1 sono ammesse a partire dalla data di domanda delle agevolazioni e fino alla data di scadenza fissata per il completamento del programma.
7. Le spese rendicontabili devono rispettare i criteri di ammissibilità ed i relativi divieti, limitazioni e condizioni rinvenienti dalle direttive U.E. che si applicano a tutti i territori interessati dall'intervento agevolativo e con riferimento a tutti i programmi agevolati, sia nel caso di utilizzo di risorse cofinanziate che di quelle nazionali.
8. Non sono ammesse spese notarili, quelle relative ad imposte, tasse, scorte, attrezzature o beni usati; le spese di funzionamento e le spese di importo (imponibile) inferiore a cento euro, si devono intendere compensate forfetariamente con le spese generali.
9. La partecipazione a convegni e fiere deve avvenire attraverso una qualificata e congrua rappresentanza del Soggetto beneficiario, rimanendo esclusa ogni attività di natura commerciale e, di norma, la possibilità di partecipazione dei consorziati. La natura e l'entità delle relative spese di partecipazione da addebitare al programma deve essere commisurata agli obiettivi e deve risultare ispirata a criteri di economicità. In particolare le superfici degli stand dovranno risultare quelle strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità di promozione. Saranno ammissibili, per i viaggi in aereo, solo biglietti in classe economy, per quelli in treno solo di 2^a classe e per gli alberghi sono escluse le categorie "lusso".
10. Eventuali corsi di formazione non potranno comprendere indennità di sorta per i partecipanti né spese per spostamenti, buffet o altre spese accessorie.

Art.6 ***Revoca delle agevolazioni***

1. Le agevolazioni saranno revocate, in tutto o in parte:
 - a) qualora per le spese del medesimo programma oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da Enti o Istituzioni pubbliche;
 - b) qualora non vengano osservate nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
 - c) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

- d) qualora il programma non venga ultimato entro 24 mesi dalla data di stipula della presente convenzione; detti termini possono essere eccezionalmente prorogati una sola volta, previa preventiva richiesta che deve pervenire prima della scadenza dei termini stessi, e solo per giustificati motivi;
 - e) qualora, decorsi quindici mesi dalla stipula della Convenzione, il programma di investimenti non abbia raggiunto una percentuale di avanzamento pari almeno al 30%, da comprovare attraverso la trasmissione dei relativi titoli di spesa interamente pagati;
 - f) qualora, trascorsi tre mesi dalla data di completamento del programma di investimenti, il Soggetto beneficiario non abbia trasmesso la documentazione finale di spesa, fatti salvi eventuali gravi e giustificati motivi;
 - g) nell'ipotesi del venir meno in capo ai beneficiari dei requisiti che hanno determinato il conferimento dei contributi con particolare riferimento a quanto previsto all'Art. 2 punto 2/a.1 e a.2) del Decreto Commissariale 222 del 7/12/2010.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1/a) del presente articolo, la revoca delle agevolazioni è parziale in relazione alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti beni o prestazioni oggetto di altre agevolazioni, qualora la rilevazione del mancato rispetto del divieto in argomento derivi dalla segnalazione dello stesso Soggetto beneficiario e qualora quest'ultimo intenda mantenere le altre dette agevolazioni. Nel caso in cui il mancato rispetto del divieto in argomento venga rilevato nel corso degli accertamenti o ispezioni senza che il Soggetto beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione, la revoca è totale.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, sub b) del presente articolo, la Gestione commissariale provvede a fissare un termine non superiore a sessanta giorni per consentire al Soggetto beneficiario di regolarizzare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine il Commissario provvede alla revoca totale delle agevolazioni.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 1, sub c) e sub g), del presente articolo, la revoca è sempre totale.

Art.7 ***Controlli e ispezioni***

1. In ogni fase e stadio del procedimento il Commissario può disporre controlli e ispezioni anche a campione, attraverso propri funzionari e/o attraverso la commissione di accertamento di spesa, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle agevolazioni medesime e sulla regolarità dei procedimenti.

Art.8 ***Obblighi del Soggetto beneficiario***

1. Il Soggetto beneficiario si obbliga a far apporre su tutta la documentazione a stampa e divulgativa nonché, ogni qualvolta sia possibile, sui mezzi strumentali utilizzati, il logo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, accompagnato dalla dicitura "*con il contributo del*".
2. Il Soggetto beneficiario si obbliga, nel caso di revoca totale o parziale, a restituire l'importo del contributo erogato entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta formulata dal Commissario. In caso di revoca l'ammontare del rimborso sarà automaticamente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso; in caso di rideterminazione a consuntivo del contributo sulla base delle spese ammissibili, l'eventuale restituzione sarà gravata dei soli interessi legali.

3. Il soggetto beneficiario si obbliga a sottoporre alla preventiva approvazione del Commissario qualsiasi modifica tecnica sostanziale o modifica della tipologia delle iniziative e attività approvate, fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 2.

Art.9
Responsabilità

1. Il Consorzio è obbligato a tenere indenne il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Commissario ad acta per le attività ex Agensud da qualsiasi protesta e molestia di terzi in dipendenza del finanziamento assentito.

Art. 10
Efficacia della convenzione

1. L'efficacia della presente convenzione è subordinata all'acquisizione di idonea certificazione antimafia, alla quale è subordinata, altresì, qualsivoglia erogazione, anche a titolo di anticipazione.

Art. 11
Spese

1. Le eventuali spese di bollo e di registrazione della presente Convenzione, nonché ogni altra spesa inerente e/o conseguente, sono ad esclusivo carico del Soggetto beneficiario.

li.....

Il Commissario ad acta
(Ing. Roberto Iodice)

Il Soggetto beneficiario
(.)